

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2010, n. 16-802

Recepimento Accordo Stato/Regioni del 29/4/2010 - Approvazione modalita' di raccolta ed esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di recepire l'Accordo Stato – Regioni Rep. 62/CSR del 29 aprile 2010 che definisce le modalità per il rilascio di autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo ai fini della conservazione presso banche operanti all'estero;
 - di individuare:
tutti i punti nascita della regione quali strutture deputate alla raccolta di sangue cordonale;
le Direzioni Sanitarie dei Presidi sede dei punti nascita quali strutture deputate al recepimento della documentazione inerente la raccolta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione;
il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell'AO OIRM-S.Anna di Torino, già sede della banca cordonale regionale, quale struttura di coordinamento generale, counselling di 2° livello, verifica protocolli e rilevazione attività, che si avvale del Centro Regionale Trapianti e del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione per la raccolta e trasmissione dei dati al Ministero della Salute;
 - di approvare le modalità operative per la richiesta da parte degli interessati e conseguente raccolta e autorizzazione all'esportazione da parte delle strutture all'uopo individuate, Allegati A, B, C, D, E alla presente deliberazione per farne parte integrante;
 - di definire la quota di rimborso da parte del soggetto richiedente per le spese sostenute dalle Aziende sanitarie per la raccolta del sangue cordonale e l'autorizzazione all'esportazione, ivi comprese le indagini di laboratorio di legge, già definite con D.G.R. n. 38-11960 del 4 agosto 2009, nella misura forfetaria di euro 260,00;
 - di stabilire che i costi relativi al coordinamento generale, counselling di 2° livello, verifica protocolli, definiti in euro 40,00, sono rimborsati dalle Aziende sanitarie e Case di Cura private sede di raccolta all'AO OIRM – S.Anna che espleta tali attività;
 - di stabilire che i costi relativi al rilevamento e gestione dei dati, definiti in euro 15,00, sono rimborsati dalle Aziende sanitarie e Case di Cura private sede di raccolta all'AOU San Giovanni Battista che espleta tali attività;
 - di fissare nel 1° novembre 2010 la decorrenza del regime autorizzativo che si approva con il presente provvedimento;
 - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi per le Aziende sanitarie e la Regione, trattandosi di prestazioni a totale carico dei richiedenti.
- La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)